Vicenza, 22 maggio 2020

**Il Collegio dei Docenti**

* Visto il D.L. 22 dell’8 aprile 2020
* Vista l’O.M. n.11 del 16 maggio 2020 Valutazione finale degli alunni a.s. 2019-20
* Vista l’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 Esami di Stato I ciclo d'istruzione a.s. 2019-20
* Visto il D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 10”
* Visto il D.M. 741 del 2017 Esame di Stato
* Visto il D.M. 742 del 2017 Certificazione delle competenze
* Visto il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 1 comma 5,
* Tenuto conto dell’eccezionalità dell’anno scolastico 2019/2020, dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a seguito della quale è stata disposta la chiusura della scuola dal 24 febbraio 2020 al 28 febbraio, nonché la successiva sospensione delle attività didattiche in presenza sino al termine delle lezioni e l’avvio della didattica a distanza;
* Visto quanto espresso dal Collegio della scuola secondaria di I grado del 5 maggio 2020;
* Considerato quanto emerso in sede di Gruppo di Lavoro “Esame di stato” dell’11 maggio 2020;
* Sentito il Collegio della scuola primaria del 14 maggio 2020;

**Delibera**

* che, per l’anno scolastico 2019/2020, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuino le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento riportando quanto definito nel *“****piano di integrazione degli apprendimenti****”* **(Allegato 4.)**. Detto *piano* viene inserito nel registro elettronico insieme alla relazione finale del docente e nella cartella specifica cartella della classe, denominata classe...sez.., condivisa attraverso Google Drive.

**Sezione A.**

**Valutazione nel primo ciclo**

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con valutazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
2. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.
3. La valutazione avviene sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.
4. La valutazione del **profitto** riferita all’anno scolastico 2019/20, espressa nel documento di valutazione, è integrata con **indicatori** specifici per le attività svolte con didattica a distanza. **(Allegato 1.)**
5. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del **livello globale di sviluppo degli apprendimenti** raggiunto **(Allegato 1.)**. I docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
6. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.
7. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
8. La valutazione del **comportamento** riferita all’anno scolastico 2019/20 è integrata con **indicatori** specifici per la valutazione della didattica a distanza. **(Allegato 1.)**
9. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.
10. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
12. Nel valutare l’ammissione alla classe successiva, il Consiglio di classe ovvero i docenti contitolari di classe considerano la tendenza al miglioramento dell’alunno, comparando la situazione di partenza e quella finale, tiene conto dei risultati degli interventi di recupero, dell’ impegno nell’esecuzione e nel saper fare, della partecipazione alle lezioni e alle attività, del comportamento, della possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline nella fase iniziale dell’anno successivo, delle situazioni ostative al proficuo rendimento scolastico e della persistenza di difficoltà gravi.
13. Per gli alunni disabili ai sensi della L.104/92 si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato.
14. Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010 e non certificati ma destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
15. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato (alunni con bes) o il piano educativo individualizzato (alunni disabili).

**Sezione B.**

**Ammissione alla classe successiva**

1. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, all’art.5, comma 1 e all’art.6, commi 2, 3, 4 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017.
2. Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori ai sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
3. Nel caso in cui le valutazioni delle alunne e degli alunni indichino votazioni inferiori a sei decimi o comunque livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il **Piano di apprendimento individualizzato** **(Allegato 2.)** in cui sono indicati per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n.742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4, comma 2 e 3 del predetto decreto.
5. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.
6. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

**Sezione C.**

**Esame di stato conclusivo del primo ciclo tramite valutazione del consiglio di classe – anno scolastico 2019/2020**

1. L’espletamento dell’esame di Stato coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
2. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline – anche qualora il voto sia inferiore a sei decimi – sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione finale relativo all’anno scolastico 2019/2020.
3. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno; l’elaborato è inerente a una tematica che il consiglio di classe ha individuato per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni e che consenta l’impiego di conoscenze, abilità e competenze, in una logica trasversale di integrazione delle discipline.
4. Per gli alunni disabili ai sensi della L.104/92 si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato. Gli alunni saranno seguiti individualmente, se pure a distanza, dal docente di sostegno per la realizzazione dell’elaborato e saranno guidati nell’esposizione orale.
5. Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
6. L’elaborato consiste in un prodotto originale coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe e può essere realizzato sotto forma di:
* testo scritto (max 5 pagine; carattere 13; interlinea 1.5) corredato di mappa che illustri collegamenti tra ambiti di studio (scientifico, umanistico, linguistico, artistico/musicale, tecnico);
* presentazione multimediale (max 15 cartelle) corredata di mappa che illustri i collegamenti tra ambiti di studio (scientifico, umanistico, linguistico, artistico/musicale, tecnico);
* produzione artistica o tecnica (presentazione di due opere) corredata da mappa concettuale che contestualizzi l’opera e dia conto dei collegamenti tra ambiti di studio (scientifico, umanistico, linguistico, artistico/musicale, tecnico).
* filmato
1. L’alunno trasmette al consiglio di classe l’elaborato in modalità telematica, inserendolo nella “cartella esami” della classe specifica predisposta dai docenti nella piattaforma G classroom, entro il giorno 4 giugno 2020.
2. L’alunno presenta oralmente in modalità telematica, l’elaborato al consiglio di classe secondo calendario predisposto dal dirigente scolastico e comunque entro il 30 giugno.
3. L’elaborato è valutato dal consiglio di classe con votazione in decimi, tenendo conto dell’apposita **griglia di valutazione**. **(Allegato 3.)**
4. Per gli alunni assenti alla presentazione dell’elaborato per gravi e documentati motivi il dirigente prevede lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale. in caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno.

**Modalità per l’attribuzione della valutazione finale**

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione degli scrutini o dagli esami ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
2. Terminate le operazioni di scrutinio finale e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell'elaborato e della presentazione orale, nonché del percorso triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione espressa in decimi.
3. Nell’attribuzione della valutazione finale, il Consiglio di classe considera la tendenza al miglioramento dell’alunno, comparando la situazione di partenza e quella finale, tiene conto dei risultati degli interventi di recupero, dell’ impegno nell’esecuzione e nel saper fare, della partecipazione alle lezioni e alle attività, del comportamento, della possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline nella fase iniziale dell’anno successivo, delle situazioni ostative al proficuo rendimento scolastico e della persistenza di difficoltà gravi.

Il Consiglio di classe contempera la valutazione dei fattori sopra richiamati con i voti in decimi conseguiti dall’alunno nei tre anni anni del ciclo di scuola secondaria.

Al fine di garantire omogeneità di procedura tra i singoli consigli di classe impegnati nella valutazione finale dell’alunno, i Consigli di classe, orientativamente, ferma restando la possibilità di autonomo discernimento, attribuiscono al primo e secondo anno della scuola secondaria un valore pari al 40%; al terzo anno un valore pari al 40%). Il Consigli di classe tengono conto, infine, dell’elaborato e della presentazione dello stesso svolta dall’alunno.

1. In conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, la valutazione finale avviene senza utilizzare frazioni decimali e arrotondando le frazioni decimali pari o superiori allo 0.5 all’unità superiore, le frazioni decimali inferiori allo 0.5 all’unità inferiore.
2. Per conseguire il diploma è necessaria una valutazione non inferiore a sei decimi.
3. La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con delibera all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. La lode può essere attribuita in presenza di una valutazione non inferiore a 9.5.
4. In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze.